



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007

INTESA PER L'ISTITUZIONE DI ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la legge regionale 1 gennaio 1977 sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTE le direttive comunitarie 79/409/Cee (c.d. Uccelli) e 92/43/CEE(c.d. Habitat);

VISTO il DPR 357/97 come modificato ed integrato dal DPR 120/2003;

il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna concordano la seguente

INTESA

Art.1

Sono istituite le Zone di Protezione speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE elencate nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente intesa;

Art.2

I formulari standard "Natura 2000" e le cartografie delle zone di protezione speciale sono depositati e disponibili presso la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura e degli habitat, tutela della fauna selvatica e attività venatoria della regione Autonoma della Sardegna e presso la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.3

Le misure di conservazione sono individuate in un apposito piano di gestione approvato con provvedimento regionale per ciascuna zona di protezione speciale e allegato al decreto di designazione della stessa;

Art.4

Nelle more della predisposizione dei piani di gestione sono adottate le misure di conservazione indicate nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente intesa;

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Per la Regione Autonoma della Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), AI SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE, 92/43/CEE E DPR 357/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, allo scopo di mantenere in uno stato soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario si devono applicare le misure di conservazione previste agli articoli 3, 4 e 5.

In particolare secondo l'art.4 comma 4 *“Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del seguente articolo.”*

A tal fine si rende necessario disporre la regolamentazione di attività, opere ed interventi che possono pregiudicarne la tutela.

In funzione della diversa natura delle attività, delle opere e degli interventi oggetto di limitazione e/o di interdizione, sono state individuate:

1. misure di conservazione di carattere generale da applicarsi all'interno del territorio di tutte le ZPS
2. misure specifiche da applicarsi nelle diverse tipologie ambientali ricadenti nelle ZPS.

1. Misure di conservazione valide per tutte le ZPS

Le seguenti norme dovranno essere applicate in tutte le Zone di Protezione Speciale. In particolare, in tali aree dovrà essere vietata la realizzazione di nuovi impianti, particolarmente impattanti per specie e habitat, quali:

- nuove discariche o ampliamento di quelle esistenti
- impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti o ampliamento di quelli esistenti
- elettrodotti aerei di alta e media tensione se non si prevedono le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord
- impianti da sci
- impianti eolici
- nuove cave o ampliamento di quelle esistenti

e inoltre dovranno essere vietate le seguenti attività:

- introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali in rispetto ai sensi dell'art. 63 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna”*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ripopolamenti a scopo venatorio ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza
- circolazione motorizzata fuoristrada fatta eccezione per i mezzi agricoli, i mezzi di soccorso, di controllo e sorveglianza, nonché per l'accesso al fondo degli aventi diritto
- esercizio dell'attività venatoria in deroga in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE" ai sensi dell'art. 49 della Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"
- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre.

2. Misure di conservazione valide per le singole ZPS appartenenti alle diverse tipologie ambientali

Per la classificazione delle ZPS in base alle tipologie ambientali sono stati adottati i criteri ed i parametri tecnico-scientifici contenuti nel "Manuale per la gestione di ZPS e IBA", commissionato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla LIPU, in quanto lo stesso costituisce il più autorevole studio di riferimento nel quale sono indicate, per le ZPS, le principali tipologie ambientali presenti a livello nazionale.

Nelle ZPS istituite in Sardegna si è riscontrata la presenza delle seguenti cinque principali tipologie ambientali, basate su categorie morfologiche e di paesaggio caratterizzate da particolari ambienti e/o da specie caratteristiche:

- A. ambienti forestali delle montagne mediterranee
- B. ambienti misti mediterranei
- C. ambienti steppici
- D. ambienti costieri con presenza di colonie di uccelli marini
- E. ambienti umidi

A. Ambienti forestali delle montagne mediterranee

Questa tipologia raggruppa i siti montani ed alto-collinari caratterizzati da ambienti aperti quali praterie cespuglieti ed ambienti rupestri e rocciosi e aree propriamente forestali quali i querceti.

Specie caratteristiche: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Grifone (*Gyps fulvus*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*), Codirossone (*Monticola saxatilis*), Sordone (*Prunella collaris*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*).

B. Ambienti misti mediterranei

Questa tipologia raggruppa una vastissima gamma di paesaggi, anche molto diversi tra loro. Questi ambienti sono stati raggruppati in un'unica tipologia in quanto caratterizzati per lo più da specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione diffusa, ecc.). Tra gli habitat che si trovano in questi siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi, ecc. Nella



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

stragrande maggioranza dei casi i siti inclusi in questa tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti, inframmezzati gli uni agli altri.

Specie caratteristiche: Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Grifone (*Gyps fulvus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Aquila del Bonelli (*Hieraetus fasciatus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Grillaio (*Falco naumanni*), Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Allodola (*Alauda arvensis*), Tottavilla (*Lulla arborea*), Calandro (*Anthus campestris*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Magnanina (*Sylvia undata*), Magnanina sarda (*Sylvia sarda*), Sterpazzola di Sardegna (*Sylvia conspicillata*), Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*).

C. Ambienti steppici

Gli ambienti “steppici” sono costituiti da paesaggi seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione erbacea. Questi ambienti, formati nei secoli, in seguito all’esercizio del pascolo, primariamente ovino, rappresentano attualmente una delle tipologie ambientali più minacciate a livello nazionale ed internazionale.

Specie caratteristiche: Grillaio (*Falco naumanni*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Pernice di mare (*Glareola pratincola*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Calandro (*Anthus campestris*), Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*).

D. Ambienti costieri con presenza colonie di uccelli marini

Questa tipologia raggruppa i siti costieri, le isole e isolotti che ospitano colonie di uccelli marini.

Specie caratteristiche: Berta maggiore (*Calonectris diomedea*), Berta minore (*Puffinus yelkouan*), Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), Falco della Regina (*Falco eleonorae*), Gabbiano corso (*Larus audouini*).

E. Ambienti umidi

In questa categoria sono raggruppate tutte le zone umide, sia salmastre che di acqua dolce. Si tratta di una categoria estremamente ampia che include ambienti anche molto diversi come ad esempio saline, lagune, laghi e invasi artificiali, foci, paludi e stagni temporanei.

Specie caratteristiche: Svassi (*Podiceps spp.*), Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), Ardeidi (*Ardeidae*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Anatidi (*Anatidae*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Rallidi (*Rallidae*), Pernice di mare (*Glareola pratincola*), Limicoli (*Charadriiformes*), Laridi (*Laridae*), Sternidi (*Sternidae*).

ELENCO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA SARDEGNA

N. prog.	CODICE	DENOMINAZIONE ZPS DI PRIMA ISTITUZIONE	TIPOLOGIE AMBIENTALI
1	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus	E
2	ITB034008	Stagno di Cabras	E
3	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori	E
4	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi	E



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5	ITB034006	Stagno di Mistras	E
6	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia	E
7	ITB044002	Stagno di Molentargius	E
8	ITB044003	Stagno di Cagliari	E
9	ITB013010	Isola dell'Asinara	B, D
10	ITB033041	Isola di Mal di ventre	D,
11	ITB013017	Arcipelago di La Maddalena	B, D
12	ITB023019	Isole Tavolara, Molara e Molarotto *	B, D
13	ITB043026	Isola Serpentara	D
14	ITB043027	Isola dei Cavoli	D
15	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu	A, B

* ZPS estesa con la presente deliberazione

N. prog	CODICE	DENOMINAZIONE ZPS DI NUOVA ISTITUZIONE	TIPOLOGIE AMBIENTALI
16	ITB013011	Isola Piana	D
17	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio, e Saline di Stintino	E
18	ITB013018	Capo Figari e Isola di Figarolo	D
19	ITB013044	Capo Caccia	B, D
20	ITB013048	Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri	B, C, E
21	ITB023022	Golfo di Orosei	A, B, D
22	ITB023050	Altopiano di Campeda	C
23	ITB023052	Supramonte di Oliena e Orgosolo	A, B, D
24	ITB023053	Monti del Gennargentu	A, B
25	ITB043025	Stagno di Colostrai	E
26	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone	B, D
27	ITB043033	Isola del Toro	D
28	ITB043034	Isola della Vacca	D
29	ITB043035	Isola di san Pietro	D
30	ITB043054	Monte dei Sette Fratelli	A, B
31	ITB023051	Altopiano di Abbasanta	C,
32	ITB043054	Campidano centrale	B, C
33	ITB023037	Costa tra Bosa e Alghero	B, D
34	ITB033036	Costa di Cuglieri	B, D
35	ITB023049	Monte Ortobene	A, B
36	ITB043056	Giara di Siddi	B, C, E
37	ITB043028	Capo Carbonara, Stagno di Notteri e Punta Molentis	D, E

- A ambienti forestali delle montagne mediterranee
- B ambienti misti mediterranei
- C ambienti steppici
- D ambienti costieri con presenza colonie di uccelli marini
- E ambienti umidi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In funzione della classificazione delle singole ZPS all'interno delle diverse tipologie ambientali, sono valide le seguenti norme:

A) ambienti forestali delle montagne mediterranee

- Divieto di utilizzo di specie vegetali alloctone negli interventi di forestazione
- Divieto di prelievo venatorio dell'Allodola nelle ZPS designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella
- Regolamentazione delle operazioni di gestione forestale nel periodo febbraio – giugno compatibilmente con le esigenze di conservazione delle specie di rapaci nidificanti
- Regolamentazione delle attività sportive e ricreative quali: sorvolo a bassa quota con ultraleggeri o elicotteri, utilizzo del parapendio, arrampicata, trekking e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo.

B) ambienti misti mediterranei

- Divieto di utilizzo di specie alloctone negli interventi di forestazione
- Divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti. tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l'impiego di specie autoctone
- Divieto di prelievo venatorio dell'Allodola nelle ZPS designate per Tottavilla, Calandra e Calandrella.

C) ambienti steppici

- Divieto dell'esercizio dell'attività venatoria sulle specie ornitiche
- Divieto di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti e arbusteti tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare comunque tramite l'impiego di specie autoctone
- Durante le pratiche agricole di taglio del foraggio e di mietitura dei cereali (orzo, avena, grano), nel caso di impiego di mezzi meccanici, obbligo di utilizzare la barra falciante a 10-15 cm dal suolo, iniziando le operazioni dal centro del campo per consentire alla fauna di spostarsi verso i bordi
- Divieto di abbruciamento delle stoppie prima del 31 agosto
- Divieto di impiego di sostanze chimiche per il controllo delle infestanti e delle crittogame e per il trattamento delle colture cerealicole nel periodo 15 marzo – 31 agosto.

D) ambienti costieri con presenza di colonie di uccelli marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Divieto di accesso alle colonie per tutto il periodo riproduttivo delle specie oggetto di tutela comportante il divieto di ormeggio, sbarco e transito a meno di 100 m dalla costa, di arrampicata e di svolgimento di attività speleologiche. Le restrizioni alla frequentazione e al transito sono differenziate a seconda delle specie coinvolte: per Berta maggiore: nel periodo 15 apr-15 ott; per Berta minore: nel periodo 1 mar-30 lug; per Uccello delle tempeste: nel periodo 15 mar-30 sett; per Marangone dal ciuffo: nel periodo 1 feb-1 mag; per Falco della Regina nel periodo 15 giu-30 ott; per Gabbiano corso nel periodo 15 apr-15 lug.
- Divieto di introduzione di cani, gatti e altri carnivori nei periodi critici del ciclo riproduttivo delle specie
- Interdizione del transito di petroliere entro le 12 miglia dalla perimetrazione delle ZPS fatte salve le norme di sicurezza
- Divieto di pesca con tramagli e palamiti entro 500 m dalle colonie Marangone dal ciuffo.

E) zone umide

- Divieto dell'esercizio dell'attività venatoria sulle specie ornitiche
- Impedimento di tutte le attività di realizzazione e/o manutenzione di manufatti e connesse a pratiche agricole quali: taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea nella fascia di rispetto peristagnale di larghezza pari a 50 m nel periodo 1 marzo – 15 agosto.
- Divieto di introduzione di specie ittiche alloctone
- Divieto di svolgere attività di addestramento di cani da caccia con o senza sparo
- Rispetto degli articoli 105 e 106 Parte III del D.lgs 152/2006 che disciplinano *gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in acque superficiali ed in corpi idrici ricadenti in aree sensibili* e rispetto degli art. 22 e 40 delle “Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque” della Regione Autonoma della Sardegna
- Regolamentazione delle attività sportive (footing), ricreative (fotografia naturalistica) e di monitoraggio scientifico durante il periodo riproduttivo delle specie.